

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 593/2014 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2014****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 prevede che l'autorità competente dello Stato membro d'origine di un fondo europeo per il venture capital (European venture capital fund — EuVECA) notifichi alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority — ESMA) gli eventi connessi al passaporto dei gestori di fondi per il venture capital qualificati. L'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 prevede inoltre che l'autorità competente dello Stato membro d'origine informi le autorità competenti degli Stati membri ospitanti della cancellazione di un gestore di un EuVECA dal registro.
- (2) Tenuto conto del fatto che l'ESMA non ha ancora elaborato uno strumento informatico dedicato per tale notifica, l'uso della posta elettronica costituisce il formato più idoneo per questo tipo di notifica tra le autorità competenti e all'ESMA. Pertanto, l'ESMA dovrebbe stabilire un elenco di indirizzi di posta elettronica pertinenti da trasmettere a tutte le autorità competenti.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (4) Dato il carattere limitato della portata e dell'incidenza del formato della notifica e considerando che solo le autorità competenti sono tenute a utilizzare il modulo specifico stabilito, l'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sull'introduzione di tale formato. L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce il formato della notifica tra le autorità competenti e all'ESMA delle informazioni a fini di vigilanza concernenti gli eventi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013.

*Articolo 2***Formato della notifica**

L'autorità competente dello Stato membro d'origine di un fondo europeo per il venture capital notifica tramite posta elettronica alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all'ESMA gli eventi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 compilando il modulo contenuto nell'allegato al presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 115 del 25.4.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

*Articolo 3***Elenco di indirizzi di posta elettronica**

Ciascuna autorità competente comunica all'ESMA gli indirizzi di posta elettronica pertinenti per la notifica di informazioni a fini di vigilanza.

L'ESMA trasmette a tutte le autorità competenti l'elenco di indirizzi di posta elettronica pertinenti, compreso il suo.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Notifica della registrazione di un gestore di un fondo europeo per il venture capital (European venture capital fund — EuVECA) o aggiornamento di informazioni già notificate

Notifica della registrazione da parte di (*denominazione dell'autorità*) del gestore di EuVECA o aggiornamento di informazioni già notificate

Il/la (*denominazione dell'autorità dello Stato membro d'origine*) notifica quanto segue:

Il/la (*nome del gestore di EuVECA*),

con i seguenti recapiti (*sede legale del gestore*)

è registrato da [*denominazione dell'autorità*] conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 per la gestione dei fondi indicati nella tabella sottostante. Il gestore intende commercializzare l'EuVECA negli Stati membri indicati in detta tabella.

Nome dell'EuVECA	Domicilio	Stati membri ospitanti

Istruzioni:

Indicare l'eventuale notifica di modifiche apportate a informazioni già fornite in una notifica precedente: Sì No

In caso affermativo, specificare l'informazione che si desidera modificare:

- Aggiunta di un nuovo EuVECA
- Aggiunta di un nuovo domicilio per lo stabilimento di un EuVECA
- Aggiunta di un nuovo Stato membro in cui il gestore intende commercializzare l'EuVECA
- Cancellazione dal registro nazionale dei gestori di EuVECA conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento EuVECA ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In tal caso, sostituire il testo inserito dopo l'indirizzo del gestore con la seguente dicitura: «cancellato dal registro nazionale dei gestori di EuVECA conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento EuVECA».